

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0007/2001

15 gennaio 2001

*

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (COM(2000) 686 – C5-0584/2000 – 2000/0280(CNS))

Commissione per la pesca

Relatore: John Joseph McCartin

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	5
ROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	6
MOTIVAZIONE	7

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 15 novembre 2000 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (COM(2000) 686 - 2000/0280 (CNS)).

Nella seduta del 17 novembre 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la pesca per l'esame di merito (C5-0584/2000).

Nella riunione del 28 novembre 2000 la commissione per la pesca ha nominato relatore John Joseph McCartin.

Nelle riunioni del 18 dicembre 2000 e del 15 gennaio 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 14 voti favorevoli e 1 astensione, e ha deciso di applicare la procedura senza discussione a norma dell'articolo 114, paragrafo 1.

Erano presenti al momento della votazione Daniel Varela Suanzes-Carpegna, presidente; John Joseph McCartin, relatore; Elspeth Attwooll, Niels Busk, Carlos Candal, Arlindo Cunha, Nigel Paul Farage, Carmen Fraga Estévez, Ian Stewart Hudghton, Salvador Jové Peres, Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen, Giorgio Lisi, Albert Jan Maat, James Nicholson, Camilo Nogueira Román e Margie Sudre.

La relazione è stata depositata il 15 gennaio 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (COM(2000) 686 – C5-0584/2000 – 2000/0280(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2791/1999 è modificato nel seguente modo:

1. Le note in calce relative all'articolo 6, paragrafo 3 e agli articoli 8, 10 e 11 sono soppresse.
2. All'articolo 30, la *date* del "31 dicembre 2000" è sostituita dalla data del "31 dicembre **2003**" e la data del "30 settembre 2000" è sostituita dalla data del "**30 settembre 2003**".

Il regolamento (CE) n. 2791/1999 è modificato nel seguente modo:

1. Le note in calce relative all'articolo 6, paragrafo 3 e agli articoli 8, 10 e 11 sono soppresse.
2. All'articolo 30, la *data* del "31 dicembre 2000" è sostituita dalla data del "31 dicembre **2002**" e la data del "30 settembre 2000" è sostituita dalla data del "**30 giugno 2002**".
3. *All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:*
"Fatto salvo quanto precede, la Commissione può presentare, entro il 30 giugno 2002, proposte di proroga della validità delle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafi 2 e 3, 8, 10 e 11 per un ulteriore periodo di un anno. In tal caso le date che figurano nel presente articolo vengono anch'esse prorogate di un anno."

Motivazione

È nell'interesse di tutti che la Comunità proceda il più rapidamente possibile all'adozione di un regime di controllo definitivo. Tuttavia si dovrebbe mantenere una certa flessibilità, in modo da poter istituire le appropriate strutture comunitarie. Occorre inoltre concedere al Parlamento e al Consiglio il tempo necessario per esaminare quelle che saranno indubbiamente delle proposte controverse e complesse.

¹ Non ancora pubblicato nella GU.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (COM(2000) 686 – C5-0584/2000 – 2000/0280(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 686¹),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0584/2000),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0007/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicata nella GU.

MOTIVAZIONE

1. INTRODUZIONE

La Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), istituita nel 1953 e di cui la Comunità europea è membro, è l'organo competente per la pesca regionale nella regione dell'Atlantico nord-orientale.

Il lavoro della Commissione si basa sulla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, entrata in vigore nel 1982¹ e intesa a promuovere la conservazione e la gestione ottimale delle risorse di pesca nella sua area regolamentare. Le parti contraenti attuali sono la Danimarca (a nome delle isole Faeroe e della Groenlandia), l'Unione europea, l'Islanda, la Norvegia, la Polonia e la Federazione russa.

La NEAFC, il cui segretariato ha sede a Londra, applica un'impostazione regionale che è coerente con la giurisdizione sovrana degli Stati costieri sulle loro rispettive zone di pesca ed è pertanto basata sulla cooperazione e la consultazione internazionale. Essa può di conseguenza formulare raccomandazioni vincolanti concernenti le attività di pesca effettuate al di fuori delle zone che sono sotto il controllo delle parti contraenti, a meno che non venga sollevata un'obiezione entro 50 giorni a partire dalla data di notifica di una raccomandazione.

Ai sensi di un sistema d'ispezione e di sorveglianza adottato mediante due raccomandazioni nel novembre 1998 ed entrato in vigore il 1° luglio 1999, ciascuna parte contraente notifica al segretariato della NEAFC le imbarcazioni autorizzate a pescare specie regolamentate dalla NEAFC nell'area al di fuori delle zone di pesca sottoposte alle giurisdizioni nazionali. Inoltre, le parti contraenti devono notificare ogni settimana al segretariato il numero di imbarcazioni effettivamente operanti nell'area della Convenzione e fornire precisi resoconti settimanali delle catture per quanto riguarda l'area regolamentare e le loro proprie acque. Il sistema comprende altresì disposizioni per le ispezioni in mare che prevedono diritti reciproci di ispezione delle imbarcazioni ed il seguito da dare alle infrazioni, nonché l'ispezione in porto di imbarcazioni appartenenti a paesi non firmatari.

Questo sistema è stato recepito nel diritto comunitario mediante il regolamento del Consiglio (CE) n. 2791/1999² del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale. Lo scopo di detto regolamento consisteva nel conformare la legislazione comunitaria alle due raccomandazioni adottate dalla NEAFC nel 1998 e nell'integrare tutte le misure precedenti in un unico nuovo strumento di ispezione e di sorveglianza inteso a garantire il rispetto della politica di conservazione e di gestione concordata ai sensi della Convenzione.

Per quanto riguarda la responsabilità all'interno della Comunità per le ispezioni e i controlli della NEAFC, il Consiglio dei ministri della pesca del 22 novembre 1999 ha deciso di introdurre un "sistema ad hoc" per l'anno 2000, dividendo il compito tra la Commissione e gli Stati membri. Lo scopo di tale proposta è di prorogare la validità di tale sistema fino al 31

¹ Approvata con decisione del Consiglio n. 81/608/CEE, del 13 luglio 1981, GU L 227 del 12.08.1981, pag. 21.

² GU L 337 del 30.12.1999, pag. 1.

dicembre 2003.

2. PRECEDENTI DELL'ATTUALE PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il sistema di ispezione della NEAFC presenta una forte somiglianza con la normativa attualmente applicata dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). Tuttavia, la proliferazione delle misure di controllo NAFO, molte delle quali sono progetti pilota, come il controllo satellitare ed un sistema di osservazione comunitario, che sono stati realizzati in modi assai diversi dai vari membri della NAFO, ha spesso provocato critiche nei confronti della coerenza del sistema.

Di conseguenza, per la NEAFC, la Comunità, con il regolamento n. 2791/1999, ha adottato un regolamento a "fatto su misura", che integra tutte le esperienze acquisite nel contesto NAFO.

Ciò nonostante, al momento dell'adozione di detto regolamento, non esisteva una posizione comune in seno al Consiglio e tra il Consiglio e la Commissione in merito ai meccanismi comunitari da applicare all'assegnazione degli obblighi di ispezione. Si era pertanto deciso di istituire un progetto pilota ad hoc per l'anno 2000.

La ragione principale di tale divisione era il cosiddetto onere finanziario rappresentato dalla realizzazione delle ispezioni richieste ai sensi delle raccomandazioni della NEAFC. La posizione della Commissione era palese, poiché ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93: "ogni Stato membro controlla, al di fuori della zona di pesca della Comunità, le attività dei suoi pescherecci, quando ciò appaia necessario per garantire l'osservanza della normativa comunitaria applicabile in tali acque". La Commissione riteneva pertanto che sarebbe stato compito degli Stati membri fornire risorse adeguate per ottemperare ai loro obblighi di ispezione in seno alla NEAFC.

Tale posizione è stata contestata da alcuni in seno al Consiglio, i quali sostenevano che, come nel caso della NAFO, le ispezioni ed i controlli dovrebbero essere finanziati dal bilancio comunitario fino ad un massimo di circa 4 milioni di euro all'anno. A sua volta, la Commissione segnalava che questo costituiva il risultato delle circostanze eccezionali originate dalla controversia scoppiata nel 1995 con il Canada in merito al "merluzzo di Groenlandia", durante la quale un peschereccio comunitario era stato abbordato e fermato illegalmente dalle autorità canadesi.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto che, nel contesto dell'attuale esercizio di riforma, il noleggio di navi per le ispezioni non possa essere considerato uno dei "compiti principali" dell'istituzione. Tale posizione era sostenuta da numerosi Stati membri in seno al Consiglio, i quali, tra altre ragioni, ravvisavano implicazioni per la sovranità nazionale nel fatto di consentire alla Commissione di assumersi maggiori responsabilità in questo campo.

Pertanto, il sistema ad hoc adottato per il 2000 fornisce soltanto una serie di misure di controllo, tra cui la condivisione della responsabilità, in particolare per quanto riguarda:

- la notifica di elenchi di navi: la Commissione trasmette le informazioni fornite dagli Stati membri al segretariato della NEAFC;

- la trasmissione di messaggi VMS: gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste al segretariato della NEAFC in tempo reale; attualmente, il sistema VMS è in corso di installazione e sperimentazione negli Stati membri;
- il rendiconto aggregato: i dati relativi alle catture sono forniti al segretariato della NEAFC attraverso la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri;
- il programma comune di ispezione e di sorveglianza: il programma assegna a ciascuno Stato membro e alla Commissione i periodi durante i quali essi sono responsabili delle ispezioni e della sorveglianza nell'area regolamentare della NEAFC; la Commissione e gli Stati membri hanno assunto a turno la responsabilità per gli obblighi di ispezione e di sorveglianza;
- le risorse rese disponibili per il programma: un totale di 161 ispettori, 16 imbarcazioni per ispezioni e due aeromobili di sorveglianza sono stati assegnati al sistema a nome della Comunità da sette Stati membri e dalla Commissione;
- il coordinamento del programma di ispezione: gli Stati membri hanno manifestato il desiderio che la Commissione coordini il programma: la DG Pesca ha pertanto assegnato le risorse necessarie per il coordinamento, ossia un amministratore a mezzo tempo, due amministratori aggiunti impegnati per il 20% del tempo ed un assistente amministrativo impegnato per il 20% del tempo, incaricati della sola gestione amministrativa.

Era inteso che questo sistema ad hoc avrebbe dovuto fornire un tempo sufficiente per poter valutare gli obblighi della Commissione e degli Stati membri, con l'obbligo per la Commissione di presentare entro il 30 settembre 2000 proposte adeguate concernenti l'istituzione di un sistema definitivo. Ma per varie ragioni, ciò non si è verificato.

La Commissione ora ritiene che il periodo di un anno sia breve per poter valutare pienamente i vincoli dell'applicazione delle norme NEAFC e propone di prorogare il sistema per altri tre anni, con l'obbligo per la Commissione stessa di presentare al più tardi entro il 30 settembre 2003 proposte concernenti un sistema definitivo.

Inoltre, si evince che la Commissione ha appena varato una revisione globale del monitoraggio nelle acque internazionali e, in particolare, dell'applicazione da parte della Comunità dei sistemi di ispezione delle organizzazioni regionali della pesca nelle loro rispettive aree regolamentari. Tale revisione assumerà inizialmente la forma di una comunicazione al Parlamento e al Consiglio che dovrebbe essere presentata dalla Commissione all'inizio del 2001.

In tale contesto, la Commissione sostiene che sarebbe illogico adottare misure definitive per la NEAFC, prima di quello che potrebbe tradursi in un cambiamento globale di impostazione per quanto riguarda i problemi di controllo in seno alle organizzazioni regionali della pesca in generale.

3. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Grazie alle disposizioni ad hoc sopra illustrate, la Comunità è stata in grado di ottemperare ai suoi impegni nel quadro del sistema NEAFC.

Tuttavia, non è un segreto che l'applicazione di un programma di ispezione e di sorveglianza condiviso dagli Stati membri e dalla Commissione, nonostante gli sforzi effettuati, si sta dimostrando farraginoso in termini di organizzazione, coordinamento e risorse necessarie. Inoltre, gli effetti secondari legati all'assenza temporanea delle autorità di controllo dalle acque comunitarie e nazionali, a causa della loro partecipazione al programma, non possono essere misurati in questa fase.

Ciò nonostante, dato che si sta ottemperando agli obblighi internazionali, il Parlamento non dovrebbe preoccuparsi eccessivamente del funzionamento di queste disposizioni ad hoc, ma dovrebbe invece guardare al futuro ed esaminare quale tipo di sistema sia più adatto per svolgere i sempre più complicati compiti di controllo connessi con la crescente partecipazione comunitaria alle organizzazioni regionali della pesca.

Nell'ambito della discussione sulle responsabilità, la posizione del Parlamento dovrebbe essere chiara. Per quanto riguarda la situazione esistente, questa è la sua posizione:

“Gli Stati membri adottano tutte le misure del caso, incluse fra l'altro le ispezioni in mare o al momento dello sbarco, atte a garantire il controllo delle catture di specie pescate da loro navi operanti in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare, nonché la verifica e la registrazione dei trasbordi e degli sbarchi di dette catture.”¹

Tuttavia, nel contempo il Parlamento ha coerentemente sostenuto che in futuro “l'ispettorato comunitario della pesca debba essere significativamente rafforzato ai fini di una regolare attività di controllo nelle acque comunitarie e nell'ambito della giurisdizioni degli Stati membri e debba disporre di più ampi poteri che gli consentano di operare autonomamente all'interno degli Stati membri per i pescherecci e per la pesca oceanica, mentre la flotta costiera dovrebbe aderire alle norme locali ed essere oggetto di regolari ispezioni UE”²; il Parlamento ha altresì ripetutamente lodato l'esperienza NAFO e invitato la Commissione ad esaminare come il modello di controllo NAFO potrebbe essere adeguato, rafforzato e applicato alle più vaste acque comunitarie.³

È pertanto desiderio del Parlamento vedere una maggiore partecipazione della Comunità alle ispezioni e ai controlli, non soltanto nelle acque comunitarie ma anche nel quadro delle organizzazioni regionali della pesca.

Come si è detto sopra, la Commissione e numerosi Stati membri sono convinti che tale slittamento della responsabilità rappresenterebbe un'inversione della politica oggi attuata secondo cui la Commissione dovrebbe limitarsi a svolgere “compiti essenziali”.

Questa opinione è facilmente comprensibile nella misura in cui il controllo della pesca è un compito altamente complesso e specialistico, eppure è evidente che nemmeno si può

¹ A4-0331/1998 del 7.10.1998.

² Risoluzione A4-0277/1998 del 18.9.1998.

³ Risoluzione A4-0277/1998 del 18.9.1998.

prorogare indefinitamente l'attuale farraginoso sistema ad hoc. Inoltre, in una situazione in cui, per quanto riguarda le organizzazioni regionali della pesca, non gli Stati membri ma bensì la Comunità è parte contraente, è altresì palese che un sistema di controlli puramente nazionali non potrà mai essere totalmente adeguato.

Per tale ragione, il relatore raccomanda energicamente l'istituzione di un'*Agenzia comunitaria d'ispezione*, che potrebbe riunire le risorse della Commissione e degli Stati membri e lavorare indipendentemente, ma sempre nell'ambito del quadro comunitario.

4. CONCLUSIONI

Come hanno dimostrato le ripetute domande d'urgenza presentate dal Consiglio in ordine alla presente proposta, si sono verificati gravi ritardi a livello sia della Commissione sia del Consiglio, i quali hanno impedito che questo testo (anzi, più correttamente, una proposta definitiva) venisse presentato al Parlamento in tempo utile. Tuttavia, è ovvio che, data la divergenza di opinioni sopra illustrata, ci possa volere un certo tempo per elaborare una soluzione a lungo termine per i problemi relativi alle ispezioni e ai controlli.

Risulta pertanto ragionevole concedere un'ulteriore proroga alla Commissione affinché elabori delle proposte ponderate. Non si potrebbe in ogni caso istituire dall'oggi al domani un'*Agenzia d'ispezione comunitaria*, come auspica il relatore. Ciò nonostante, è nell'interesse di tutte le parti in causa compiere progressi il più rapidamente possibile.

Per tale ragione, il relatore ritiene che una proroga dell'attuale sistema ad hoc di due anni invece che di tre costituirebbe un obiettivo auspicabile e raggiungibile, purché esista la volontà politica di conseguirlo. Egli ha pertanto presentato un emendamento a tale scopo, ma introducendo una certa flessibilità in vista di una proroga pari ad un ulteriore anno, purché quest'ultima possa, se necessario, essere giustificata dalla Commissione nel quadro di una proposta al Parlamento e al Consiglio. Sebbene il Parlamento desideri vedere istituito un nuovo sistema il più rapidamente possibile, esso desidera altresì assicurarsi che la Comunità metta a punto quello definitivo senza ricorrere a sistemi provvisori.

Anche il termine per la presentazione di proposte da parte della Commissione è stato anticipato, in modo da concedere al Parlamento e al Consiglio un tempo più lungo per la discussione di quelle che senza dubbio saranno proposte complesse e forse controverse.

Fatta salva tale modifica, si raccomanda al Parlamento di approvare senza indugio l'attuale proposta della Commissione.